



# ITAL NEWS

## "Il piacere di assistervi"



Stampato nella sede ITAL di San Bonifacio - Via Ospedale Vecchio, 6/A - 37047 San Bonifacio (VR) - tel. & fax 045/6102525  
Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Sedi Ital San Bonifacio - Bussolengo

Distribuzione Gratuita

### MATERNITA'

#### PATOLOGIA ANTE CONGEDO

Le patologie collegate alla gravidanza insorte prima del congedo di maternità sono assoggettate alla disciplina generale della malattia. È quanto stabilito da una sentenza della Corte di giustizia europea che ha precisato inoltre che, anche se l'equiparazione alla malattia comune comporta la diminuzione della retribuzione, ciò non costituisce discriminazione fondata sul sesso. Il caso parte da un ricorso presentato alla Corte da un tribunale del lavoro irlandese, al quale si era rivolta un'impiegata statale. La donna aveva subito una riduzione dello stipendio, poiché lo stato di malattia precedente al congedo per maternità era equiparato al periodo d'infermità applicabile a tutti i lavoratori. La Corte di giustizia ha chiarito che sull'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (recepita in Italia con una legge del 1977), l'inclusione dello stato di malattia legato alla gravidanza, prima del congedo di maternità, nel regime generale, non è una discriminazione fondata sul sesso. Di conseguenza, non sussiste un obbligo di distinguere la malattia collegata alla gravidanza da qualsiasi altro stato patologico. Con questa conclusione, la Corte UE attenua la protezione delle lavoratrici anche rispetto a sue precedenti pronunce.

### SENTENZE DAL MONDO DEL LAVORO

TAR TOSCANA

#### Publico impiego: il titolo delle dimissioni può mutare

Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego il titolo del collocamento a riposo per dimissioni volontarie può mutare in dispensa dal servizio per ragioni di salute nel momento in cui l'accertamento dell'inabilità permanente del dipendente si riferisce ad una situazione risalente ad un periodo anteriore alla cessazione dal servizio per dimissioni.

Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, che ha accolto il ricorso presentato da un'ex dipendente dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione.

Prima della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, la ricorrente aveva presentato richiesta di visita medica collegiale per ottenere la dispensa dal servizio per motivi di salute, considerando che, per effetto della dispensa, le sarebbe stato attribuito un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello previsto per la cessazione per dimissioni.

L'accertamento sanitario, a seguito del quale il collegio medico ha dichiarato che la stessa ex dipendente non era idonea in via permanente a svolgere le mansioni da bidella, è avvenuto dopo la cessazione dal servizio.

Questo evento ha fatto sì che il competente Provveditorato agli studi respingesse l'istanza con la quale l'interessata, acquisito l'esito della visita collegiale, aveva chiesto il mutamento della causa della cessazione dal servizio da dimissioni volontarie in dispensa dal servizio per motivi di salute.

L'Amministrazione, secondo i giudici del Tar per la Toscana che ha accolto, appunto, il ricorso, avrebbe dovuto disporre sulla domanda di dispensa dal servizio e non respingerla solo in base al rilievo dell'estinzione del rapporto d'impiego avvenuta ad altro titolo nelle more dei necessari accertamenti sanitari.

*“L'uomo superiore è austero e non superbo. L'uomo inferiore è superbo, non sereno e neppure austero”*

## **Certificazione per il diritto a pensione? Leggere attentamente le istruzioni e le modalità d'uso**

Volete certificare il vostro diritto a pensione? Leggete attentamente le istruzioni e le modalità d'uso. È l'Inpdap a fornirle con una sua recente circolare sul rilascio della certificazione al diritto a pensione.

Il lavoratore che al 31 dicembre 2007 possiede i requisiti per il diritto al pensionamento, può richiedere all'ente previdenziale d'appartenenza il rilascio della certificazione, che, di fatto, interessa tutte le forme pensionistiche (non solo l'Inpdap) e sia la pensione d'anzianità che la vecchiaia.

La circolare dell'Istituto cita una serie di passaggi obbligati: è il lavoratore che deve produrre la domanda che va indirizzata all'ente o l'amministrazione di competenza e alla direzione provinciale Inpdap di propria appartenenza (dove si presta servizio).

L'istruttoria da parte dell'Istituto previdenziale per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie da inserire poi nella certificazione (cioè un modello Pa04 con una dicitura ad hoc) può essere attivata anche dal Patronato con un'apposita domanda.

Se il lavoratore possiede altri periodi da certificare (computi; ricongiunzioni; eventuali periodi soggetti ad incremento dell'anzianità contributiva), questi andranno tutti documentati.

### **EXTRACOMUNITARI**

#### **Extracomunitari: diritto all'Assegno familiare dalla data d'ingresso in Italia** *(Cassazione sezione Lavoro, Sentenza 16795/2004)*

Il motivo merita di essere accolto nei sensi delle considerazioni che seguono. L'articolo 6 bis del dl. 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle pensioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) prevede che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia E...". Peraltro, l'art.4 della legge n. 943/1986 cit. dispone che "1. 1 lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita. — 2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4. - 3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso e il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

### **AUTOFERROTRANVIERI**

#### **Malattia autoferrotranvieri: da gennaio 2005 valgono le regole per l'industria** *(Inps, Circolare 5 settembre 2005 n° 102)*

Prestazioni economiche di malattia ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Istruzioni contabili. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto di cui al R.D. n. 148/1931 sono dovuti secondo la normativa applicata ai lavoratori dell'industria.

Dal 1° gennaio '99 chi **entro un anno** dalla vendita della precedente prima casa ne compera un'altra da destinare ad abitazione principale ha diritto ad un credito ("bonus fiscale") pari all'imposta di registro o all' Iva pagata sul primo acquisto agevolato.

Chi dunque ha acquistato l'abitazione principale dopo il 24 aprile 1982 (data di entrata in vigore della cosiddetta legge "Formica", la 168/82) usufruendo delle agevolazioni per la prima casa e vuole cambiarla per comperarne un'altra, può utilizzare lo sconto fiscale. E' invece escluso dall'agevolazione chi prima del 23 maggio 1993 ha acquistato la prima casa da un'impresa o società immobiliare pagando l'Iva del 4%, in quanto l'aliquota non era "agevolata, ma ordinaria

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 1° marzo 2001 ha esteso il campo d'azione del "bonus" anche agli acquisti anteriori al 22 maggio 1993, per gli immobili comprati da un'impresa o fatti costruire dietro contratto d'appalto; e prima del 30 dicembre 1993 per quelli di cui si era assegnati in cooperativa.

Per ottenere lo sconto fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni fissate dalle leggi 549/95, 448/98, 488/99 e 388/2000.

## ABITAZIONE

- Non deve essere di lusso ( i requisiti sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 );
- deve essere situata nel Comune dove l'acquirente ha la residenza o la trasferisca **entro 18 mesi** dall'acquisto, oppure nel Comune in cui lavora;
- se l'acquirente è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere ubicato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;
- può essere ovunque in Italia se l'acquirente è emigrato all'estero.

## ACQUIRENTE

L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:

- di avere la residenza, o di stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare; in caso di mancato trasferimento della residenza (equiparato a dichiarazione mendace), l'acquirente decade dalle agevolazioni con conseguente applicazione di sanzioni;
- di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un'altra casa situata nello stesso Comune dove sorge l'immobile da comprare;
- di non possedere in Italia, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro appartamento acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa.

Per fruire del regime fiscale agevolativo non è più richiesto, come previsto in precedenza, che l'immobile acquistato sia destinato a propria abitazione principale.

L'acquirente non deve vendere **prima di 5 anni** l'immobile acquistato con lo sconto fiscale, pena la perdita delle agevolazioni e in più una sanzione pari al 30% delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a meno che non riacquisti **entro un anno** altro immobile da adibire però a propria abitazione principale. A tal fine, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (rilevano le risultanze dei registri anagrafici).

Nell'ipotesi in cui la vendita della prima abitazione avvenga dopo i 5 anni dall'acquisto non si decade dalle agevolazioni concesse all'atto della compravendita

## A PROPOSITO DI.....

### Anzianità, pia illusione?

Ottenere la pensione d'anzianità è un arduo desiderio. Per poterne godere prima dei 62 anni d'età occorre lavorare almeno per 40 anni. L'Inps con una circolare, rimarca il giro di vite messo in atto dalla riforma Maroni che ha disegnato un nuovo scenario introdotto a partire dal 2008 dall'ultima legge di riforma delle pensioni.

### ASSEGNI EXTRA, ESODO DAL 2007

Saranno 10mila coloro che ne beneficeranno. Di che si tratta? Assegni straordinari. A chi interessa? Lavoratori, compresi quelli in mobilità, che avranno i requisiti per la pensione d'anzianità dopo il 31 dicembre 2007 e che potranno andare in pensione con le regole in vigore prima della riforma.

La notizia proviene dall'Inps che con un messaggio sottolinea che la legge fa riferimento ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore per i quali siano già stati approvati, al 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.

### SENTENZE DAL MONDO DEL LAVORO

*Tar Lazio*

***Permesso di soggiorno, la prefettura deve rispondere presto***

Tempi duri per la burocrazia! Con una recente sentenza del Tar del Lazio emerge un obbligo per le amministrazioni pubbliche: quello di esaminare velocemente le richieste di permesso di soggiorno.

Questo il principio in base al quale il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro la Prefettura di Roma che non si era pronunciata sulla sua domanda di legalizzazione di lavoro irregolare, istanza presentata nel lontano 2002.

Nel caso in questione essendo trascorso un notevole lasso di tempo dal momento della domanda, per l'amministrazione sussiste, secondo i giudici, l'obbligo di provvedere e di concludere in tempi ragionevoli il procedimento amministrativo.

### ***All'Istituto anche il fondo sostegno Poste***

Inps piglia tutto. Nella gestione dell'Istituto previdenziale ancora un altro fondo.

Si tratta del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste italiane Spa.

Scopi sono l'attuazione d'interventi finalizzati a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo, che interessa lavoratori in esubero (vicini al pensionamento d'anzianità o di vecchiaia, età, carichi familiari e così via), è finanziato con una contribuzione ordinaria dello 0,5 per cento di cui lo 0,125 a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

## PRINCIPALI SEDI



**SAN BONIFACIO** Via Ospedale Vecchio 6/A - Tel & Fax 045.610.25.25 – [rino.davoli@uil.vr.it](mailto:rino.davoli@uil.vr.it)

**VERONA** Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

**BUSSOLENGO** Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

**VILAFRANCA** Corso Garibaldi, 57 ☎ 045.63.00.333

**ISOLA DELLA SCALA** Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

**LEGNAGO** Via dei Massari 46 ☎ 0442.20141 - 0442. 627234

**Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111**

**ITAL NEWS "IL PIACERE D'ASSISTERVI" E' UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL UIL DI SAN BONIFACIO (VR)**

**SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L'UFFICIO STAMPA ITAL UIL DI ROMA**

*"Frena le tue menzogne. Lasciate libere, esse ti si rivoltano contro e ti puniscono"*

